

MINISTERO DELLA DIFESA

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO

NOTA NR 14/21 IN DATA 16/04/21 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROSECUZIONE

Argomento: E.F. 2020 – Cap. 7120-01 – SM 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE – SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI – A.P.P. NAVE SAN GIUSTO: Prestazioni di servizi per l'Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave SAN GIUSTO.

Riferimento: a) Foglio M_D MCOMLOG 0008183 di MARICOMLOG NAPOLI del 23/03/2020;
b) Fascicolo 4101/20 – CIG ZBC2E5DB81;
c) Fascicolo 4102/20 – CIG Z4E2E5E02C;
d) Fascicolo 4103/20 – CIG ZF62E5DF5F;
e) Lettera ANAC Fascicolo 903/2021 del 11.03.2021;
d) Lettera M_D MARSTA0011338 del 09.04.2021.

Con il foglio in riferimento il Comando Logistico della Marina Militare ha autorizzato questa D.A. ad avviare l'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione dell'impresa in argomento. In data 28/11/2020 è stato dato avvio alle relative gare identificate dal CIG ZBC2E5DB81 per un importo stimato per l'impresa di € 1.808.900,00 IVA esente, dal CIG Z4E2E5E02C per un importo stimato per l'impresa di € 991.810,00 IVA esente, dal CIG ZF62E5DF5F per un importo stimato per l'impresa di € 758.200,00 IVA esente (riferimenti b, c e d).

Nel corso delle gare sono pervenute, da operatori economici, diverse richieste di chiarimenti su aspetti tecnici e procedurali, tali da indurre una seria riflessione sugli atti di gara stessa. Inoltre l'ANAC, con la lettera in riferimento, ha comunicato per gare simili, effettuate su un'Unità gemella (Nave San Marco), un procedimento di vigilanza evidenziando alcune criticità quali la mancanza di un'adeguata motivazione d'inscindibilità dei lotti, il riferimento alle sole navi militari nazionali e la commistione di requisiti di partecipazione e valutazione dell'offerta in merito alla certificazione DPR 177/2011.

Da un'attenta valutazione dei documenti è stato individuato un requisito tecnico - professionale che si potrebbe porre in contrasto con il principio di non discriminazione, di concorrenza e di *par conditio participationis* tenuto conto che trattasi di un affidamento sopra soglia comunitaria. In particolare la richiesta di pregressa esperienza su navi militari italiane e mercantili implicherebbe contrapposizione di requisiti che da un lato restringono il mercato alle sole navi militari nazionali e dall'altro lo allargano alle navi mercantili in generale. Tale valutazione tiene anche conto dei rilievi emersi nell'ambito dell'indagine ANAC in corso su analoghi affidamenti per i lavori di Nave San Marco.

Per quanto sopra si ritiene legittima l'adozione di un provvedimento in autotutela in quanto rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi (quali quelli legati al *favor participationis*) tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Un consolidato indirizzo giurisprudenziale conferma che, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, e la giurisprudenza ivi citata);

Per quanto sopra, si propone l'annullamento in autotutela degli atti delle gare per le seguenti motivazioni:

- l'interesse legittimo attuale e concreto all'annullamento dato dall'opportunità di evitare in futuro contenziosi che potrebbero impegnare la P.A. per periodi più o meno lunghi e pertanto ritardare o sospendere le acquisizioni del servizio che è invece essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente;
- in attesa delle valutazioni / determinazioni dell'ANAC a seguito dei chiarimenti e controdeduzioni alle "criticità" sollevate, inviate dalla Stazione Appaltante di Marinarsen Taranto con la lettera in riferimento;
- che il potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole, considerato che ad oggi per le suddette procedure non è stata ancora conclusa la fase di preselezione delle manifestazioni di interesse.

Si sottopone quanto sopra per le determinazioni della S.V..

Taranto, li 10/07/2021

Il R.U.P.
C.V. Daniele SANGERMANO



IL DIRETTORE

considerate le motivazioni riportate nella nota nr. 14/21 in data 16 10/4 /2021 relativa ai contratti relativi alla sosta lavori di Nave San Giusto;

DECRETA

- di annullare in autotutela ai sensi dell'art. 21- nonies, comma 1^, della Legge 241/1990 e smi, per le motivazioni riportate nella Prosecuzione alla Relazione Preliminare in parola, la gara identificata dal CIG ZBC2E5DB81 e tutti gli atti connessi;
- di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento;
- di comunicare ai concorrenti l'annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC.

Taranto, li 19 APR. 2021

IL DIRETTORE
C.A. Luigi SCHINELLI

